

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E LA DIOCESI DI CARPI
PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DI CULTO CATTOLICO PRESSO GLI
OSPEDALI DI CARPI E DI MIRANDOLA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2°
ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/1989**

TRA

L'Azienda USL di Modena, C.F. e P.IVA: 02241850367, con sede a Modena in Via
S. Giovanni del Cantone n. 23, in persona del Direttore Generale, Dr. Mattia Altini.

E

La Diocesi di Carpi, C.F. 90003960367 con sede a Carpi, in Corso Fanti n. 13, in
persona del Procuratore speciale della Diocesi di Carpi.

PREMESSO CHE:

- a) la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;
- b) i Comuni di Carpi e di Mirandola rientrano nel territorio di competenza della
Diocesi di Carpi;
- c) l'assistenza religiosa di culto cattolico alle persone ricoverate presso gli Ospedali
di Carpi e di Mirandola è stata disciplinata da apposita convenzione, stipulata tra
l'Azienda USL di Modena e la Diocesi di Carpi, scaduta il 30.06.2023 e prorogata
al 30.06.2026
- d) si rende necessario garantire la continuità del rapporto instaurato tra le parti per
l'assistenza religiosa in favore dei ricoverati;
- e) si rende è conseguentemente necessario continuare a disciplinare i rapporti
relativi con apposita convenzione, osservando quanto contemplato dalla Legge
Regionale n. 12/1989;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Organizzazione del servizio di assistenza religiosa

a) Il servizio di assistenza religiosa **di culto cattolico** presso gli Ospedali di Carpi e di Mirandola viene assicurato da assistenti religiosi incaricati (sacerdoti, diaconi, religiosi e laici) incaricati in regime di convenzione come da presente atto.

b) Allo scopo di coordinare il servizio di assistenza religiosa e di favorire la collaborazione di figure di volontari, coinvolgendo la comunità cristiana, il Vescovo ha istituito, solamente agli effetti ecclesiastici, le “Cappellanie Ospedaliere” dell’Ospedale di Carpi e dell’Ospedale di Mirandola

c) La responsabilità e il coordinamento di tale servizio vengono affidati ad uno degli assistenti religiosi incaricati, rispettivamente per l’Ospedale di Carpi e per l’Ospedale di Mirandola, su designazione del Vescovo Diocesano

Art. 2 – Oggetto del servizio di assistenza religiosa

a) L’assistente religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva dal Vescovo, le attività dirette alla somministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla cura spirituale, alla catechesi e all’esercizio del culto;

b) Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi dell’Ospedale, l’Assistente religioso opera d’intesa con la competente Direzione Sanitaria dell’Ospedale, uniformandosi alle indicazioni tecnico – organizzative e di sorveglianza sanitaria emanate dal Responsabile della Direzione medesima;

c) Il Personale di assistenza religiosa può svolgere, tutte le attività dirette ad assicurare l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto nonché il soddisfacimento delle esigenze spirituali inerenti alla confessione in argomento, previste dalla Legge Regionale n. 12/1989;

d) Il Personale di assistenza religiosa può svolgere tutte le attività di cui al presente

arti-colo anche in modalità remota attraverso l'utilizzo di strumenti e tecnologie innovative (es. telefono, call conference ...).

Il servizio di assistenza religiosa è gratuito per i fruitori.

Art. 3 – Destinatari dell'assistenza religiosa

a) Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volontà e libera coscienza dei cittadini, è assicurato nei confronti dei degenti ricoverati negli Ospedali di Carpi e Mirandola e dei loro familiari che li assistono; all'occasione, previ accordi fra le parti, potrà essere prevista l'assistenza religiosa degli stessi assistenti, o di altri, presso ulteriori strutture aziendali ubicate nel territorio di riferimento (es. OS.CO.);

b) Il personale dell'Azienda USL – Ospedali di Carpi e di Mirandola può usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

Art. 4 – Numero degli assistenti religiosi

Il numero degli assistenti religiosi è previsto, in deroga all'art. 4 dell'Intesa allegata all L.R. 12/1989, in:

- n. 2 assistenti per l'Ospedale di Carpi di cui n. 1 assistente a tempo pieno e n. 1 assistente a tempo parziale;
- n. 1 assistente a tempo parziale per l'Ospedale di Mirandola.

Per ragioni organizzative il servizio degli assistenti religiosi a tempo parziale viene espletato per n. 18 ore settimanali, con trattamento economico rapportato alle 18 ore settimanali di cui al successivo art. 7.

Le parti si impegnano a rivalutare, in sede di successivo rinnovo della convenzione, il numero di operatori indicati nella presente convenzione previ accordi formali fra le parti, al fine di garantire una presenza capillare e un'assistenza spirituale ancora più profonda ed efficace in tutte le aree delle strutture ospedaliere e tenendo in

considerazione quanto previsto dalla L.R. 12/1989.

Art. 5 - Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa

a) Per l'esercizio della propria azione pastorale, l'assistente religioso dipende dal Vescovo Diocesano il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti;

b) L'assistente religioso può essere coadiuvato da volontari sacerdoti, diaconi, religiosi o laici facendo anche riferimento alla realtà ecclesiastica appositamente istituita come "Cappellania Ospedaliera". L'Assistente religioso comunica alla competente Direzione Sanitaria dell'Ospedale i nominativi del personale volontario che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente, senza oneri per l'Azienda USL;

c) In caso di assenza dell'assistente religioso per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, il servizio di assistenza religiosa è assicurato dagli altri assistenti ovvero da altri assistenti indicati dall'assistente religioso. Soltanto nei casi in cui tale assenza abbia durata superiore a trenta giorni, il Vescovo provvederà alla sostituzione dello stesso con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 5 dello schema regionale d'intesa All. A) alla Legge Regionale n. 12/1989.

d) I collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario Diocesano e i Parroci dei ricoverati hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero dell'Ospedale con le stesse modalità del personale di assistenza religiosa e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 12/1989;

e) A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche, in caso di pericolo di vita, non possono impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero, nel rispetto altresì delle attività sanitarie necessarie per la cura del ricoverato;

f) Il personale di assistenza religiosa ha diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell'art. 19 del DPR 348/ 83, secondo le modalità definite in sede di intesa fra l'Azienda USL e l'Ordine Diocesano, altresì l'aggiornamento, con impegno anche della Diocesi, sarà rivolto verso gli aspetti della relazione assistenza spirituale e della relazione d'aiuto;

g) L'assistente religioso ha diritto di consumare un pasto giornaliero, fruendo del servizio interno di ristorazione ospedaliera, al costo determinato per il personale dipendente; in caso di prolungata permanenza in Ospedale l'assistente religioso può richiedere ulteriori pasti.

h) Nell'ipotesi che l'assistente religioso non goda di alcuna copertura assicurativa, l'Azienda USL si impegna ad osservare le disposizioni di cui alla Legge n. 392/1956 (posizione assicurativa per invalidità, vecchiaia e tubercolosi, previste per chi presta assistenza religiosa presso terzi), nonché l'assistenza sanitaria a norma di legge.

i) l'Assistente Religioso si sottopone a visita della Medicina Preventiva Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

Art. 6 - Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa

a) La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il co-stante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti;

b) In ogni caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla Direzione dell'Ospedale, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall'assistente religioso, d'intesa con l'Ordinario;

c) Nessun compenso è dovuto dall'Azienda USL di Modena per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui al precedente punto.

d) L'assistente Religioso darà indicazione di un profilo orario / fascia oraria di

presenza.

Art. 7 - Trattamento economico

a) Per il servizio di assistenza religiosa il trattamento economico da corrispondere agli assistenti religiosi convenzionati, ai sensi di quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 10 dello schema regionale d'intesa allegato A) alla L.R. n. 12/1989, che richiama l'art. 7 dello stesso schema, è pari a quello attribuito al personale del settimo livello del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità (7° livello – CCNL Comparto Sanità del 27.10.2025 - Area del Professionisti della Salute e dei Funzionari – Profili Professionali del Ruolo Professionale e successivi aggiornamenti).

b) L'importo previsto per l'assistenza religiosa, presso gli Ospedali di Carpi e di Mirandola, è corrisposto dall'Azienda USL di Modena direttamente agli assistenti religiosi designati dall'Ordinario Diocesano;

c) Il trattamento economico degli assistenti religiosi impiegati a tempo parziale sarà corrisposto in proporzione all'impegno orario;

d) Il compenso riconosciuto agli assistenti religiosi verrà adeguato a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità eventualmente emanati nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Art. 8 - Locali ed attrezzature del servizio di assistenza religiosa

a) All'assistente religioso è garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzatura, accessori ad uso dell'assistente medesimo, in applicazione della L.R 12/1989 e dell'Intesa allegata;

b) L'Assistente religioso ha la disponibilità delle sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature;

c) Le usuali spese di culto, nonché quelle di acquisto/conservazione/sostituzione

degli arredi, suppellettili ed attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie e le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa sono a carico dell'Azienda USL, che al fine di garantire una gestione efficiente, tempestiva e tracciabile delle stesse di modesta entità e di carattere occasionale, prevede la possibilità di far fronte ad alcune tipologie di costi mediante l'utilizzo della cassa economale. Tale strumento consente di sostenere spese urgenti o non programmabili che, per importo e natura, non risultano compatibili con le ordinarie procedure di approvvigionamento e pagamento, assicurando al contempo il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e corretta rendicontazione nel rispetto dei limiti di importi modesti e comunque non superiori a 200 euro/ richiesta, come ad esempio materiale liturgico di consumo/acquisti urgenti o integrazioni di scorta di cui si fornisce un elenco indicativo e non esaustivo:

- luci votive elettriche
- Ostie, vino da messa
- Incenso
- Foglietti liturgici, rosari, immaginette
- Piccola manutenzione e decoro cappella
- Fiori freschi o piante ornamentali
- Piccoli addobbi stagionali (Natale, Pasqua, commemorazioni)
- Sostituzione lampadine/portalampane/altre piccole spese

Si precisa che le suindicate prima di essere effettuate, devono essere preventivamente autorizzate dalle Direzioni Sanitarie.

Altre spese NON idonee alla cassa economale, se indispensabili, devono essere gestite con procedure ordinarie: pulizie, manutenzioni arredi, manutenzioni varie,

acquisti di arredi impianti audio, attivabili dai servizi preposti dell'azienda USL, a cui va indirizzata apposita richiesta.

Fermo restando, comunque, che l'Assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.

Art 9 – Controversie

La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della convenzione tra l'Azienda USL di Modena e l'Ordinario Diocesano, anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli Assistenti Religiosi della legislazione relativa al personale sanitario, in considerazione della particolarità del loro servizio, è de-mandata ad apposita Commissione regionale, costituita ai sensi dell'art. 9 dell'allegato A alla Legge Regionale n. 12/1989.

Art. 10 - Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e particolari necessari per lo svolgimento del servizio in convenzione viene effettuato da parte degli assistenti religiosi secondo quanto stabilito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice Privacy, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza e trattando esclusivamente i dati indispensabili per le proprie attività, si rimanda al link dell'Azienda Usl di Modena qui di seguito: <https://www.ausl.mo.it/privacy/>

Art.11 - Codice di Comportamento

Altresì, gli assistenti religiosi sono tenuti a rispettare tutte le clausole del regolamento del codice di comportamento, di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione adottato dall'Azienda Usl di Modena con Delibera n. 215 del 03/07/2024, per il quale si rimanda al seguente link:

<https://www.ausl.mo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento/>

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o disciplinanti la materia, nonché - ove applicabili le eventuali prescrizioni specifiche del codice civile.

Art. 13 – Decorrenza

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dal 1/07/2026 fino al 30/06/2029, con possibilità di proroga previo accordo delle parti. Sono da considerarsi ricomprese nell'efficacia della Convenzione le prestazioni eventualmente erogate fino alla data di approvazione del presente atto.

Art. 14 – Bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spaziale/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.

Per l'Azienda USL di Modena

Per la Diocesi di Carpi

Il Direttore Generale

Il Procuratore Speciale

Dr. Mattia Altini

Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate -

Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del

16/01/2025. € 48.00